




F.I.Te.La.B.

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico



CODICE DEONTOLOGICO

del Tecnico di Laboratorio Biomedico

INDICE

Introduzione

Presentazione della Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

Titolo 1 – Disposizioni Generali

Titolo 2 – Ambito di esercizio della professione

Titolo3 – Principi etici e di comportamento

Titolo 4 - Condotta e responsabilità professionale

Titolo 5 – Rapporti con la persona, i cittadini e la società

Titolo 6 – Rapporti con i TSLB e le altre professioni, sanitarie e non sanitarie

Titolo 7 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche

Titolo 8 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica

Titolo 9 - Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea

Titolo 10 - Norme finali

L'evoluzione della figura del Tecnico di Laboratorio Biomedico ed i cardini normativi della Professione

Appendice normativa

Informazioni per l'iscrizione alla Federazione

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Introduzione

Caro collega,

nel darti il benvenuto nella nuova Federazione dei Tecnici di Laboratorio Biomedico, ho il piacere di presentarti questo piccolo volume che ha come elemento centrale la presentazione del **Codice Deontologico del Tecnico di Laboratorio Biomedico** che, insieme al Profilo Professionale ed ai vigenti Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea, sono i cardini fondanti dell'esercizio della Professione.

Unitamente al Codice Deontologico realizzato dai componenti del Direttivo Nazionale, abbiamo ritenuto importante inserire anche una panoramica sullo sviluppo della nostra professione, che traccia contemporaneamente anche i principali riferimenti normativi per le Professioni Sanitarie.

In ultimo potrai trovare tutti necessari riferimenti per inserirti nella Federazione o per rimanere aggiornato rispetto tutte principali questioni ed iniziative che riguardano la professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Presentazione della Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico

La F.I.Te.La.B., Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, è una federazione di tipo professionale, che è stata costituita a livello nazionale il **29 settembre 2009** con la finalità promuovere l'interesse e la partecipazione di tutti i Tecnici di Laboratorio al processo di crescita e valorizzazione della professione, alla luce dell'evoluzione dei percorsi normativi, formativi e contrattuali che hanno riguardato in questi anni le Professioni Sanitarie.

La Federazione, in previsione dell'istituzione dell'Ordine Professionale, si ispira a principi ordinistici, ed è articolata in Federazioni Regionali per rappresentare in senso democratico e federativo tutte le Regioni Italiane, nell'ottica del federalismo della sanità, nel rispetto degli obiettivi generali individuati nello Statuto e nel Regolamento della F.I.Te.La.B. Nazionale.

Questa federazione non si pone né con finalità di tipo sindacale, né con le finalità proprie di un'associazione scientifica, ma essenzialmente con il mandato di **tutelare, valorizzare e promuovere la crescita della Professione del Tecnico di Laboratorio Biomedico, anche presidiando costantemente i percorsi formativi e gli ambiti di esercizio della professione.**

F.I.Te.La.B. non si costituisce come una "associazione" al pari di altre già esistenti, ma come una **Federazione** che vuole essere punto d'incontro tra le varie realtà associative dei Tecnici di Laboratorio, ponendosi come obiettivo la costituzione di un soggetto unitario, fortemente rappresentativo della categoria.

Gli scopi principali della Federazione, così come definito dallo Statuto sono:

- definire e promuovere principi etici e deontologici che siano vincolanti per tutti i professionisti, garantendo e vigilando sul loro rispetto;
- rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei professionisti, coniugando gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità, anche attraverso la lotta all'abusivismo professionale, e sviluppando le conoscenze e l'approfondimento scientifico della professione al fine del miglioramento della qualità dei servizi, a tutela del diritto di salute dei cittadini;
- promuovere e sostenere tutte le iniziative che abbiano come obiettivo l'istituzione di un Ordine, giuridicamente riconosciuto, per la tutela professionale, morale e giuridica della categoria;
- partecipare attivamente alle iniziative di coordinamento delle professioni sanitarie non ordinate attraverso l'adesione ad organismi in questo senso costituiti (la F.I.Te.Lab Nazionale aderisce al Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie non ordinate – Co.N.A.P.S.);
- coordinare e promuovere incontri, conferenze, corsi di aggiornamento, comunicazioni ed iniziative a carattere scientifico e/o divulgativo, attinenti la professione, al fine di sviluppare ed approfondire le conoscenze scientifiche, la formazione e la ricerca;

- *diffondere e sostenere ad ogni livello e nelle opportune sedi istituzionali, amministrative e legislative, le iniziative attinenti la professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico*
collaborare con le Università, le Regioni, gli Enti e le Aziende Sanitarie ed altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche o private per promuovere la realizzazione degli scopi sopra citati;
- *intrattenere rapporti con Ordini, Albi, Federazioni, Associazioni o Enti Italiani o Stranieri che abbiano obiettivi simili o che perseguano gli stessi fini.*

Nel rispetto degli obiettivi statuari, abbiamo lavorato fin dalla nostra costituzione e poi con il nuovo Direttivo Nazionale eletto nel corso del primo congresso nazionale, su diversi fronti: quello della formazione, con eventi realizzati in ogni regione, quello dei rapporti con le istituzioni per accreditare la nostra federazione, quello della tutela, della valorizzazione e dello sviluppo professionale attraverso l'apertura ed il consolidamento di canali di dialogo istituzionali e con altri enti associativi.

Molto ancora resta da fare. Dobbiamo innanzitutto lavorare in tutte le Regioni in collaborazione, ma se necessario anche in autonomia, perché le leggi vengano applicate su tutto il territorio nazionale e non a macchia di leopardo come purtroppo è avvenuto fino ad oggi.

Dobbiamo continuare a presidiare le istituzioni affinché la realizzazione dell'ordine professionale diventi una realtà. Dobbiamo stabilire e consolidare rapporti di sinergia con ogni altro soggetto che possa contribuire alla realizzazione dei nostri obiettivi.

Realizzare il nostro futuro è una sfida che spero tanti di voi vorranno raccogliere e realizzare insieme a noi, perché sono profondamente convinto che solo l'attiva partecipazione di chi ogni giorno si impegna per far crescere la nostra categoria, possa rappresentare la chiave per ottenere i successi ed i riconoscimenti che ci auspichiamo.

I Tecnici di Laboratorio guardano avanti, convinti di volere rimanere sempre al passo con un mondo professionale che sta cambiando velocemente, ma che molto ancora ha da ricevere e da dare a questa storica professione.

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico
Il Presidente
Dott. Carmelo Laganà

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO CODICE DEONTOLOGICO

A cura del Consiglio Direttivo Nazionale della F.I.Te.La.B.

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1

Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (di seguito indicato con TSLB), è il professionista sanitario in possesso del diploma di Laurea Triennale abilitante all'esercizio della professione o titolo equipollente ai sensi di quanto disposto dalle Leggi n. 42/1999 e n. 1/2002.

Articolo 2

L'operato e le competenze professionali del TSLB, sono definite dal Profilo Professionale (D.M. 26 settembre 1994, n. 745) e dai vigenti ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea Triennale.

Articolo 3

Il TSLB ha il dovere adeguare continuamente le proprie conoscenze e competenze scientifiche - nell'arco della propria vita lavorativa e di contribuire all'attività di formazione ed aggiornamento nei confronti degli altri colleghi.

Articolo 4

Il TSLB, con l'adesione alla Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ed ai suoi organi di rappresentanza, manifesta l'accettazione dei valori contenuti nel presente Codice Deontologico e l'impegno a rispettarlo in qualsiasi ambito del proprio esercizio professionale.

Articolo 5

L'inosservanza di quanto previsto dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti e da quanto definito dallo Statuto della Federazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico.

Titolo 2 – Ambito di esercizio della professione

Articolo 6

Il TSLB è il professionista sanitario responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica e biochimica clinica, di microbiologia e virologia, di farmaco tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di immuno-ematologia e medicina trasfusionale, di citologia e di istopatologia, di medicina legale, di genetica.

Articolo 7

Le attività definite al precedente articolo 3, trovano applicazione nei seguenti ambiti:

- laboratori di analisi operanti nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere del S.S.N. e nelle analoghe

- strutture private e di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- laboratori di analisi e di ricerca nell'ambito della sanità pubblica veterinaria ed igiene ed ispezione degli alimenti;
 - laboratori di controllo di qualità in campo biomedico di industrie farmaceutiche;
 - laboratori di ricerca universitaria ed extrauniversitaria nel settore biomedico in ambito umano e veterinario;
 - laboratori di ricerca e produzione di industrie farmaceutiche;
 - industrie di produzione operanti nel settore della diagnostica di laboratorio.

Articolo 8

Il TSLB:

- Svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
- È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
- Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- Controlla e verifica il corretto funzionamento;

- Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
- Svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

Titolo 3 – Principi etici di comportamento

Articolo 9

Il TSLB, nell'esercizio della professione deve attenersi a comportamenti tali da onorare la propria categoria, conformandosi a principi etici di integrità e di dignità morale e professionale.

Articolo 10

Il TSLB pone la persona al centro di tutte le attività sanitarie ed esercita la Professione secondo il rispetto dei suoi valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della sua cultura. Egli presta la sua opera con lo stesso scrupolo e la medesima diligenza, indipendentemente dall'età, dall'etnia, dal genere e dall'orientamento sessuale del paziente.

Articolo 11

Il TSLB ispira tutte le relazioni che instaura con persone fisiche o giuridiche, alla tutela della salute, riconosciuta come bene primario.

Articolo 12

Il TSLB è tenuto, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ad osservare un comportamento moralmente ed eticamente irreprensibile.

Articolo 13

Il TSLB deve agire ispirando i propri comportamenti alla sua libertà ed indipendenza professionale, comunque nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nel presente Codice Deontologico.

Articolo 14

Il TSLB, in qualità di soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria, assume un comportamento responsabile nella tutela e salvaguardia del diritto alla salute. E' consapevole che la persona ha diritto ad un accesso agevole a strutture e servizi sanitari e a tal fine, laddove ha facoltà d'intervento, fornisce il suo contributo;

Titolo 4 – Condotta e responsabilità professionale

Articolo 15

La condotta professionale del TSLB dovrà essere fondata sui seguenti principi:

1. E' responsabile degli atti compiuti e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione.
2. Eroga un servizio alla persona e, nella sua autonomia professionale, valuta, decide ed agisce al solo fine di tutelarne e favorirne la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica; contribuisce a prevenire e curare la malattia.
3. Pone il principio di lealtà alla base dei rapporti interpersonali.
4. Nell'esercizio della professione valuta ed agisce sulla base di evidenze scientifiche; verifica costantemente le proprie modalità operative e contribuisce alla definizione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o procedure oltre che dei manuali della qualità.
5. Partecipa alla determinazione della politica professionale e sanitaria e si adopera per il miglioramento della sua specifica realtà lavorativa.
6. Si rende facilmente identificabile indossando l'abbigliamento di servizio, esponendo il tesserino personale di riconoscimento, nonché gli eventuali distintivi professionali, secondo le disposizioni di legge.
7. Caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza. A tal fine, individua come strumenti appropriati la formazione continua, la ricerca e il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie. Oltre che come discente e docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi.

8. Di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico religioso, normativo, professionale, culturale ed economico), opera le scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione di un'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità;

Articolo 16

Il TSLB contrasta l'esercizio abusivo della professione denunciando agli organi competenti i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza ed utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti.

Titolo 5 – Rapporti con la persona, i cittadini e la società

Articolo 17

Il TSLB è il professionista che:

1. Riconosce il segreto professionale come un dovere e un diritto oltre che come espressione del rapporto di fiducia; si adopera affinché il segreto professionale sia conservato anche dagli altri operatori.
2. Ha il dovere di rispettare il segreto professionale e non deve rivelare né discutere notizie sullo stato di salute del paziente con altri soggetti ad eccezione di chi è responsabile della cura dello stesso. Tuttavia, per finalità scientifiche e/o didattiche, è consentito riportare casi clinici o terapeutici, comunque rispettando sempre l'anonimato del paziente.
3. Rispetta e tutela la privacy della persona ai sensi e con le modalità previste dalla normativa generale e specifica vigente.
4. E' consapevole che la sperimentazione clinica non può essere eseguita senza informazione e consenso della persona, nel rispetto comunque delle garanzie a tutela della salute.
5. Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza e le altre figure professionali, con l'intento di favorire la partecipazione consapevole alle attività di tutela e promozione della salute, nonché di prevenzione e cura della malattia.

Titolo 6 – Rapporti con i TSLB e le altre professioni, sanitarie e non sanitarie

Articolo 18

Il TSLB è il professionista che:

1. Opera con la finalità primaria della tutela e della promozione della salute; pertanto si preoccupa di esprimere la migliore collaborazione con i colleghi, facilitando l'emersione e l'uso delle

rispettive esperienze e conoscenze. Assume comportamenti che favoriscano un clima sereno e collaborativo.

2. Pur nella sua autonoma responsabilità professionale, ai fini del proprio servizio, ritiene essenziale la collaborazione con le altre professioni sanitarie delle quali riconosce e rispetta le specifiche competenze.
3. Sul luogo di lavoro, imposta i rapporti interpersonali secondo i principi della comprensione e collaborazione e contrasta ogni tipo di violenza psichica o fisica nei confronti di collaboratori di ogni grado o funzione; in caso di constatata violenza psichica o fisica nei suoi confronti o nei confronti di uno o più soggetti a lui vicini, è tenuto a darne immediata e circostanziata segnalazione ai diretti superiori ed eventualmente alle autorità competenti.
4. Qualora richiesto dagli altri professionisti o dalle situazioni, garantisce la sua consulenza professionale condividendo le sue conoscenze, capacità ed abilità relazionali.

Titolo 7 - Rapporti con le Istituzioni e le Associazioni scientifiche

Articolo 19

Il TSLB è il professionista che:

1. Consapevole di essere soggetto inserito in un contesto sanitario ampio ed articolato, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, e delle Istituzioni con le quali è chiamato ad operare a beneficio della salute della persona.
2. Attraverso le Istituzioni professionali e le Associazioni scientifiche di riferimento, promuove iniziative per adeguare le norme vigenti ai bisogni di salute della persona, segnala all'autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell'applicazione delle leggi e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E' titolare del diritto di sciopero ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.
3. E' tenuto a segnalare ogni comportamento lesivo della dignità e del prestigio della professione; è inoltre tenuto a segnalare ogni abusivo esercizio della professione nonché ogni richiesta di prestazioni non conformi ai diritti e ai doveri previsti dalle norme e dal presente Codice.
4. E' tenuto a farsi remunerare per le prestazioni professionali effettuate, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi della persona assistita, in conformità alla propria dignità professionale e nell'osservanza delle condizioni che concorrono a garantire la qualità delle medesime prestazioni.
5. Promuove la propria attività professionale nel rispetto delle norme, comunque nel rispetto della dignità della professione e in modo non ingannevole.

Titolo 8 - Rapporti con le tecnologie, l'industria e la ricerca tecnologica

Articolo 20

Il TSLB è il professionista che:

1. Attraverso la tecnologia, traduce il bisogno di salute della persona in appropriati e qualificati interventi diagnostici.

2. E' tenuto a conoscere approfonditamente componenti e principi di funzionamento delle tecnologie utilizzate;
3. Negli appositi organismi istituzionali, è tenuto a fornire il suo parere professionale sulla qualità delle apparecchiature e dei materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle tecnologie;
4. Fa uso appropriato delle tecnologie di diagnostica di laboratorio a sua disposizione e adotta le tecniche più adeguate alle esigenze di ogni singolo caso, dedicando particolare attenzione agli aspetti relativi alla qualità del dato analitico.
5. Fornisce all'industria le indicazioni derivanti dalle proprie esperienze e competenze professionali, finalizzandole al miglioramento della tecnologia, nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Se in rapporto con l'industria, nelle pubblicazioni e negli interventi congressuali e formativi dichiara l'assenza di conflitti d'interesse.

Titolo 9 - Rapporti con l'università e gli studenti dei Corsi di Laurea

Articolo 21

Il TSLB è il professionista che:

1. Quando ne ha l'opportunità, partecipa attivamente alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea. E' responsabile degli insegnamenti tecnologici e tecnici nonché degli aspetti storici, sociali, etici e deontologici della professione; contribuisce alla formazione degli studenti anche attraverso un'apposita attività tutoriale, di addestramento pratico ed editoriale.
2. Riconoscendo negli studenti il futuro della professione, li accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie conoscenze, competenze ed abilità professionali. E' responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

Titolo 10 – Norme finali

Articolo 22

L'interpretazione delle disposizioni del presente Codice deontologico si ispira ai principi generali relativi all'esegesi delle norme avendo particolare riguardo al criterio di buona fede.

L'evoluzione della figura del Tecnico di Laboratorio Biomedico ed i cardini normativi della Professione

La figura del Tecnico di Laboratorio Biomedico ha conosciuto in un arco di tempo relativamente breve, una profonda evoluzione sul piano formativo, giuridico e contrattuale che ha visto anche per questa figura lo storico passaggio da "arte ausiliaria" alla riconosciuta dignità di "**Professione Sanitaria**".

Gli obiettivi che i Tecnici di Laboratorio Biomedico hanno perseguito dagli inizi degli anni '80 sono stati raggiunti quasi completamente, ma l'evoluzione scientifica e tecnologica nonché sociale e culturale, che impone nuovi modelli organizzativi e gestionali in tutti i settori sanitari, compreso quello dei laboratori di analisi, ci impone di non considerare esaurite le battaglie da compiere per la nostra professione.

Queste battaglie sono incominciate più di 30 anni fa, quando abbiamo iniziato a costruire la professione del Tecnico di Laboratorio Biomedico.

Intorno agli anni '70 in Italia nascono i primi laboratori di analisi, pur non esistendo ancora figure professionali adeguatamente formate ad eseguire indagini di laboratorio. In ogni laboratorio, ospedaliero o universitario, erano presenti operatori formati in modi diversi fino ad arrivare nei primi anni '80, ad avere ben 14 percorsi formativi tutti differenti tra loro.

In quegli anni nacque un forte movimento nazionale di Tecnici di Laboratorio che reclamava il riconoscimento del proprio ruolo, sia nella formazione sia nelle competenze, rivendicando l'istituzione del "Profilo Professionale".

Ma è sul versante della formazione che nella seconda metà degli anni '80 viene fatto un ulteriore passo in avanti; infatti sulla base della spinta esercitata da alcuni Direttori delle Scuole Dirette a Fini Speciali Universitarie per Tecnici di Laboratorio guidati dalla Prof.ssa Maria Pia Viola Magni dell'Università di Perugia, fu redatta un'ipotesi di Decreto in cui si prevedeva di formare attraverso un percorso univoco, una figura professionale che avesse una rispondenza almeno europea.

Da qui si inizia un percorso, lungo il quale sono state fatte enormi conquiste, ma che non può ancora considerarsi concluso e di cui sono di seguito riportate le tappe salienti:

- Nel 1988 l'allora Ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo, firma il decreto proposto dai Direttori delle Scuole Dirette a Fini Speciali Universitarie per Tecnici di Laboratorio ed inoltre emana una circolare con la quale si impone alle Regioni di adeguare le Scuole Ospedaliere dei tecnici di laboratorio a quelle Universitarie, sia per durata che per ordinamento didattico. Quindi l'obiettivo di un unico percorso formativo era stato raggiunto.
- Nel 1990 il Ministro della Università, On. Antonio Ruberti, fece approvare la prima Riforma Universitaria che istituiva i Diplomi Universitari. Le scuole dirette a fini speciali furono soppresse e

trasformate in Diploma Universitario, in coerenza con i dettati della prima Direttiva Europea in materia di professioni (**Direttiva n. 89/48/CEE**).

Negli anni a seguire inizia un profondo processo di riforma che vede coinvolte tutte le figure sanitarie, fra cui quella del Tecnico di Laboratorio.

- Con il **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502** viene approvata una storica riforma sanitaria. Al comma 3 dell'articolo 6, si stabilisce che in Italia tutte le professioni sanitarie debbano formarsi nelle Università, in collaborazione con il SSN, con tre anni di formazione post scuola media superiore. Quindi, dal 1992 in poi è definito un unico canale formativo, in attuazione della Direttiva 89/48/CEE. Fu un evento ed una decisione storica, perché fummo la seconda nazione europea a fare questa scelta.
- Nel 1994 vengono emanati la maggior parte dei profili professionali. **Il profilo professionale del tecnico di laboratorio biomedico è quello definito dal Decreto Ministeriale 745/94**. Ora il nostro obiettivo era quello di avere l'albo ed il collegio professionale.
- Nel 1995 l'On. Monica Bettoni, Sottosegretario al Ministero della Salute, scrive il testo di legge per istituire gli albi professionali per tutte le professioni che ne fossero ancora sprovviste.
- Con l'approvazione della **Legge 26 febbraio 1999 n. 42**, si definisce che in Italia sono Professioni Sanitarie, e quindi dotate di autonomia professionale e regolamentate, quelle che sono state individuate con Decreto del Ministero della Salute, di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 502/92. Inoltre la legge, all'articolo 4, commi 1 e 2, stabilisce le equipollenze dei titoli pregressi. Purtroppo però, dal testo di legge era stato emendato l'articolo in cui si prevedeva l'istituzione degli ordini ed albi per tutte le Professioni Sanitarie. Ancora oggi, questa resta una battaglia da vincere.
- L'emanazione della **Legge 10 agosto 2000, n. 251**, rafforza, favorisce e rende praticabile un sistema gestionale che consente autonomia organizzativa di tipo professionale. La legge apre pertanto la “**stagione dell'autonomia professionale**” e ridisegna le competenze di tutte le professioni sanitarie. Per effetto di tale disposizione di legge, tra l'altro, viene sostanzialmente mutato il c.d. requisito culturale di accesso alle Professioni Sanitarie che va a definirsi a regime con il **possesso del specifico Diploma di Laurea**. La legge prevede inoltre l'istituzione delle **Lauree Specialistiche** delle classi di laurea delle Professioni Sanitarie per concorrere alla **dirigenza** delle medesime, sempre individuate nella stessa legge. Alcune Regioni iniziano ad applicare la legge 251 con l'istituzione dei Servizi e Dipartimenti delle professioni sanitarie a dirigenza professionale.
- Il **Decreto Interministeriale 2 aprile 2001** ed il Decreto Ministeriale di pari data, sanciscono la determinazione, rispettivamente, delle Classi delle Lauree e delle Lauree Specialistiche delle professioni sanitarie.

- Sotto la spinta all'evoluzione professionale impressa dalle norme e dai percorsi formativi, arriva anche dal **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, quadriennio normativo 1998/2001**, il riconoscimento per il personale appartenente alle Professioni Sanitarie che viene collocato nelle **categorie D (collaboratore professionale sanitario) e DS (collaboratore professionale sanitario esperto)**, e disciplinato nelle specifiche declaratorie delle categorie e profili (in allegato ___ la declaratoria della professione di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico). In entrambe le collocazioni contrattuali, ancorché tramite diverse graduazioni, si afferma la perfetta sussistenza di un esercizio professionale che si attua attraverso "autonomia e responsabilità" dirette che, nel caso della collocazione superiore, si specifica addirittura riferita ai "risultati conseguiti".

- La **Legge 8 gennaio 2002 n. 1** all'articolo 10 sancisce la validità dei titoli riconosciuti equipollenti per l'accesso alla professione, anche per l'accesso alla formazione post-base.

- Il Decreto **22 ottobre 2004 n. 270**, riforma l'ordinamento degli studi universitari;

- La Legge **1 febbraio 2006 n. 43**, segna un altro passo importante per le professioni sanitarie, per due ordini di motivi:
 - Conferisce delega al governo per l'istituzione di Ordini ed Albi per tutte le professioni Sanitarie.
 - Ribadisce che l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario, rilasciato a seguito di un esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione e sancisce lo stato giuridico delle professioni sanitarie, precisando che per effetto dei nuovi curricula universitari il "personale laureato appartenente alle professioni sanitarie [...] è articolato come segue:
 - Professionisti in possesso di Diploma di Laurea o del titolo equipollente;
 - Professionisti coordinatori in possesso del Master di primo livello in management;
 - Professionisti specialisti in possesso di Master di primo livello per le funzioni specialistiche;
 - Professionisti dirigenti in possesso della Laurea Specialistica

- Il Decreto interministeriale **19 febbraio 2009**, disciplina la "determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie" in applicazione del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270. Pertanto a partire dall'Anno Accademico 2011/2012, tutti i Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie dovranno adeguare i propri ordinamenti.

Come si evince da tutto quanto riportato nel percorso appena descritto, le conquiste che i Tecnici di Laboratorio hanno fatto in questi anni sono state molte e di notevole importanza, ma molto resta ancora da fare.

In primo luogo la battaglia per dare attuazione a quanto stabilito dalla Legge 43 del 2006 in merito all'istituzione degli Ordini e degli albi per tutte le Professioni Sanitarie che ne sono sprovviste, fra cui la nostra.

La F.I.Te.La.B. ha certamente questa fra le priorità del suo operato e si sta adoperando da sola ed in collaborazione con il Co.N.A.P.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie), affinché questa battaglia da tanto, troppo tempo combattuta, possa essere finalmente vinta.

Parallelamente la nostra Federazione è e sarà presente come soggetto attivo e propositivo su tutti i versanti istituzionali, nella consapevolezza che la veloce evoluzione scientifica sociale e culturale del mondo sanitario e non solo sanitario, impone a tutti noi di non sederci sulle conquiste ottenute. Questo comporta un impegno costante affinché i diritti acquisiti vengano sempre applicati e rispettati e affinché si possano conquistare ulteriori spazi di crescita e di affermazione professionale.

È per questo che ringraziamo chi ha creduto nell'importanza della scommessa fatta con la costituzione della F.I.Te.La.B. e tutti quelli che vorranno intraprendere con noi questa avventura per far crescere, non un'associazione, ma una Professione.

Tutte le norme citate in questo documento sono reperibili nella sezione dedicata alla normativa professionale del sito della F.I.Te.La.B. all'indirizzo www.fitelab.it.

Abbiamo deciso comunque, di inserire in versione integrale in appendice, oltre alla declaratoria professionale vigente, il Profilo Professionale del Tecnico di Laboratorio che, pur se suscettibile di revisione e miglioramento visto il tempo trascorso dalla sua emanazione, rappresenta ancora oggi un cardine fondamentale della professione e che ci offre lo spunto per esprimere a nome di tutta la categoria, un sentito ringraziamento a tutti quei colleghi che, in testa a tutti Daniela Ciuffi, si sono adoperati per portare i Tecnici di Laboratorio ad essere la professione che oggi tutti conosciamo.

Per avere maggiori informazioni su F.I.Te.La.B. puoi consultare il sito www.fitelab.it, che con il suo sistema di gestione dei contenuti permette una maggiore interattività ed una notevole flessibilità.

Un portale snello e dinamico dove sono presenti una serie di interessanti notizie sulla nostra attività e sulla professione di Tecnico di Laboratorio in genere.

Tra le altre cose potrai trovare:

- La normativa completa di interesse per i Tecnici di Laboratorio e per le Professioni Sanitarie
- Notizie sui percorsi formativi per accedere alla professione e quelli necessari per successivi sviluppi di carriera
- Link di accesso diretto alle Facoltà di Medicina e Chirurgia di tutti gli atenei italiani
- Tutti i riferimenti necessari per i concorsi per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico banditi sul territorio nazionale
- Tutti i corsi di formazione ECM organizzati da F.I.Te.La.B. nelle regioni italiane
- I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale con i relativi riferimenti
- I componenti dei Consigli Direttivi Regionali con i relativi riferimenti

COME ISCRIVERSI A F.I.Te.La.B.

Se sei un Tecnico di Laboratorio e vuoi iscriverti alla Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio puoi farlo con le seguenti modalità:

1. Attraverso il sito internet www.fitelab.it compilando on line la scheda che trovi nella sezione “adesioni” e seguendo le istruzioni
2. Contrattando il referente della tua regione o di una regione limitrofa, che potrà fornirti ogni ulteriore dettaglio per l’iscrizione

Regione	Referente	Telefono	@
Basilicata	<i>Amalia Magaldi</i>	333.7899994	amaliamagaldi@tiscali.it
Calabria	<i>Carmelo Laganà</i>	348.3815789	presidentenaz@fitelab.it
Campania	<i>Genofeffa Cifarelli</i>	338.2565447	gcifarelli@teletu.it
Emilia Romagna	<i>Fulvia Pasi</i>	333.4163912	f.pasi@ausl.fe.it
Friuli V.G.	<i>Daniele Nigris</i>	338.5705406	danielenigris@hotmail.com
Lazio	<i>Marco Zucchiatti</i>	349.8305318	zucchiattim@fitelab.it
Lombardia	<i>Elvezia Brignoli</i>	338.9397701	brignolielvezia@virgilio.it
	<i>Loredana Bonelli</i>	335.6882114	loredana.bonelli@icp.mi.it
Piemonte	<i>Marco T. Abrardi</i>	335.1328246	mabrardi@molinette.piemonte.it
Puglia	<i>Paolo Moscara</i>	347.9460900	giampaolomoscara@libero.it
Sicilia	<i>Salvatore Distefano</i>	349.7385253	distefanos@fitelab.it
Toscana	<i>Angela Biancheri</i>	339.4913328	a.biancheri@ao-pisa.toscana.it
Trentino	<i>Enrica Rizzotto</i>	347.1823073	enrica.rizzottoapss.tn.it
Umbria	<i>Giuliano Bettelli</i>	333.2289428	tesorierenaz@fitelab.it
Veneto	<i>Saverio Stanziale</i>	349.6621311	saverio.stanziale@libero.it

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente

Carmelo Laganà

Vice Presidente

Saverio Stanziale (Responsabile F.I.Te.La.B. per il Nord Italia)

Segretario

Daniele Nigris

Tesoriere

Giuliano Bettelli

Consigliere

Paola Di Marco (Responsabile formazione)

Consigliere

Marco Zucchiatti (Responsabile problematiche contrattuali)

Consigliere

Silvia Covalovo (Responsabile promozione F.I.Te.La.B.)

Consigliere

Daniela Ciuffi (Responsabile F.I.Te.La.B. per il Centro Italia)

Consigliere

Salvatore Distefano (Responsabile F.I.Te.La.B. per il Sud Italia)

Consigliere

Amalia Magaldi (Responsabile rapporti con le regioni)

Consigliere

Nunzio Toffano (Responsabile sito internet)

Probiviri

Nicola Cannarsa (Effettivo)

Elisabetta Piccioni (Effettivo)

Elvezia Brignoli (Effettivo)

Genoveffa Cifarelli (Supplente)

Giordano Rossi (Supplente)

Sindaci Revisori

Fulvia Pasi (Effettivo)

Giuseppe Maurizio Piombo (Effettivo)

Angela Biancheri (Effettivo)

Marco Abrardi (Supplente)

Paolo caporaletti (Supplente)

APPENDICE

DECRETO 26 SETTEMBRE 1994, n° 745

Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico.

Il Ministro della Sanità

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N° 502, recante: "Riordino in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, N.421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, N. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

Vista la nota, in data 24 settembre 1994, con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n: 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

Il Seguento Regolamento.

Articolo 1

1. E' individuata la figura del Tecnico Sanitario di laboratorio Biomedico con il seguente profilo: Il tecnico sanitario di laboratorio biomedico è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, responsabile degli atti di sua competenza, che svolge attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia.

2. Il tecnico sanitario di laboratorio Biomedico:

- a. Svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità operative di appartenenza;
- b. È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell'ambito delle proprie funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili;
- c. Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- d. Controlla e verifica il corretto funzionamento
- e. Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera;
- f. Svolge la sua attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero professionale.

- g. Il tecnico di laboratorio biomedico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Art 2

1. Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Art 3

1. Il diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

Art. 4

1. Con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art.3 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1994

F.to Il Ministro Costa

Estratto dall'Allegato 1 C.C.N.L. Comparto Sanità 1998/2001

CATEGORIA D

DECLARATORIE

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;

Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti; ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione; funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta.

PROFILI PROFESSIONALI

Collaboratore professionale sanitario nei profili e discipline corrispondenti a quelle previste nella categoria C sottostante.

Svolge le attività attinenti alla sua competenza professionale specifica - comprese funzioni di carattere strumentale quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici, all'interno delle quali coordina anche l'attività del personale addetto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, può essere assegnato, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di *tutor* in piani formativi.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA CATEGORIA D:

- dall'esterno: pubblico concorso
- dall'interno: art. 16 del presente contratto

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PER L'ACCESSO ALLA CATEGORIA D:

dall'esterno:

- per i collaboratori professionali di tutti i profili sanitari e dell'assistente sociale il possesso dei diplomi di abilitazione alla specifica professione previsti dalla vigente legislazione, unitamente ad una esperienza professionale triennale acquisita nella categoria C e nel profilo corrispondente in aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale. Per il profilo dell'infermiere ove sia, comunque, richiesto il possesso del diploma di abilitazione alle funzioni direttive, l'esperienza professionale è biennale.

- per i collaboratori tecnico - professionali ed i collaboratori amministrativo - professionali, il possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico amministrativo, legale) corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali.